

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BANFI, FENOALTEA e BONAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1958

Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — È stato riconosciuto da ogni parte che è urgente dare una organica soluzione all'annoso problema relativo ai servizi per l'emigrazione.

Annoso problema che si trascina di legislatura in legislatura senza poter essere oggetto di deliberazioni del Parlamento. È appena il caso di ricordare come fin dal 1952 il Governo dell'on. De Gasperi avesse presentato al Parlamento un disegno di legge « Norme sui servizi dell'emigrazione » (Senato, 1^a legislatura, stampato n. 2603) avente come oggetto proprio il riordinamento dei servizi ministeriali addetti all'emigrazione. La prima legislatura si compì senza che dette norme potessero essere discusse e deliberate.

Nel luglio 1955 gli onorevoli Dazzi, Storchi e molti altri presentarono all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge avente come oggetto « Istituzione dell'Alto Commissariato per i lavori all'estero ».

Detta proposta fu presa in esame dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati ed approvata con una serie di emendamenti: il nuovo testo fu presentato alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1956 ma non poté essere discusso in Aula nel tempo utile: così anche la III legislatura si è compiuta senza che il problema dell'emigra-

zione italiana nel mondo avesse avuto organica soluzione.

In occasione della discussione del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1957-58, l'on. De Martino Sottosegretario per gli affari esteri concluse affermando: « Appare evidente che convenga rinviare l'esame e le decisioni alla nuova Camera ». Già troppo si è atteso ed il permanere di una situazione di incertezza nelle attribuzioni dei Ministeri interessati alla organizzazione ed assistenza all'emigrazione, hanno già creato gravi inconvenienti che sono stati messi in luce anche in recenti discussioni della nostra Assemblea.

Vari problemi di ordine generale e particolare debbono essere affrontati in relazione alle modificate condizioni nelle quali si svolge la nostra emigrazione: sempre più l'emigrante deve avere una preparazione specifica professionale ed una preparazione generica culturale che gli consenta un rapido inserimento nella nuova società umana che trova nel paese di immigrazione. Si tratta di preparare l'emigrazione, di organizzarla, di assisterla dal momento in cui se ne creano le premesse a quello della installazione permanente degli emigrati nei paesi esteri: una serie di problemi che debbono venire risolti con

un indirizzo unitario che solo un nuovo organo dello Stato, nel quale sono accentrati tutti i servizi, potrà attuare senza dar luogo a conflitti di competenza che hanno in passato creato gravi inconvenienti nel servizio.

E proprio perchè riteniamo urgente provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'emigrazione, ci permettiamo di ripresentare, senza modifiche, il testo che è stato approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera. Forse, durante la discussione in Commissione, potranno essere apportate alcune modeste modifiche dettate dall'esperienza più recente, ma poichè occorre ricordare che il meglio è spesso nemico del bene, ritengo che già questo testo sia atto a risolvere i problemi dell'emigrazione così come la pratica e l'esperienza li hanno posti di fronte a noi.

Onorevoli colleghi, se è vero che gli emigrati italiani sono i rappresentanti, nel mon-

do, della capacità di lavoro del popolo italiano, se è vero che la nostra emigrazione costituisce importante elemento nello sviluppo della politica di pace della Repubblica italiana, se è vero, come certamente è vero, che gli emigrati concorrono anche, e in modo importante, alla soluzione dei problemi economici del Paese, è indispensabile che i loro problemi siano affrontati e risolti con una visione moderna e con moderne strutture organizzative.

È nostra convinzione — condividendo in ciò la convinzione dei molti onorevoli colleghi deputati che hanno presentato la ricordata proposta di legge Dazzi, Storchi — che la istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, rappresenti un passo decisivo in avanti verso la soluzione dei problemi connessi alla emigrazione che da troppi anni attendono l'esame e le decisioni del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(L'Alto Commissario)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, retto da un Alto Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso.

Negli stessi modi è nominato un Alto Commissario aggiunto il quale coadiuva l'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

L'Alto Commissario partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri, nelle quali siano trattati problemi comunque attinenti all'emigrazione.

L'Alto Commissario può essere delegato dal Presidente del Consiglio a riferire, in Parlamento, sulle questioni concernenti la emigrazione.

Art. 2.

(Attribuzioni).

È di esclusiva competenza dell'Alto Commissariato quanto si riferisce alla emigrazione e al lavoro italiano all'estero.

I diritti, gli obblighi e le competenze in materia di emigrazione e di lavoro all'estero, derivanti da leggi interne o da accordi internazionali al Ministero degli affari esteri ed a quello del lavoro e della previdenza sociale sono trasferiti all'Alto Commissariato.

Spetta principalmente all'Alto Commissariato:

a) raccogliere, elaborare e diffondere le notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di emigrazione;

b) designare, d'accordo con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti che saranno nominati dal Presidente del Consiglio per negoziare accordi internazionali concernenti la emigrazione, nonchè per partecipare alle

conferenze e agli organismi internazionali che si occupano dei problemi dell'emigrazione e del lavoro all'estero;

c) elaborare i piani di emigrazione organizzata, nonchè i problemi di investimenti per favorire ed assistere l'emigrazione libera;

d) promuovere l'addestramento degli aspiranti alla emigrazione, con riguardo alle prospettive di impiego per le categorie e le qualifiche richieste;

e) determinare in relazione alle disponibilità accertate di mano d'opera e alle richieste di assunzione, il numero e i requisiti degli emigranti da reclutare per i vari paesi;

f) procedere al reclutamento e alla selezione degli emigranti richiesti;

g) curare l'avviamento all'estero dei lavoratori prescelti e delle loro famiglie nonchè l'assistenza ai medesimi, durante il viaggio di trasferimento ferroviario, marittimo ed aereo;

h) tutelare ed assistere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il suo concorso, i lavoratori emigrati durante la loro permanenza all'estero;

i) rilasciare la patente o la licenza di vettore alle navi ed aeromobili riconosciuti idonei per il servizio di emigrazione in base alle apposite norme e determinare i noli massimi per i trasporti transoceanici degli emigranti;

l) disciplinare la funzione dei rappresentanti di vettore, ai quali è riservata la conclusione dei contratti di trasporto degli emigranti;

m) regolare il trasporto e la custodia dei bagagli degli emigranti in partenza o di ritorno, con facoltà di determinarne, in modo esclusivo, le tariffe;

n) istituire od autorizzare gli enti ed associazioni che si propongono finalità comunque attinenti all'emigrazione, vigilare sugli stessi e sussidiarne eventualmente l'attività;

o) proporre le sedi dei consiglieri e vice consiglieri sociali, degli addetti sociali e degli Ispettori di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge;

p) concorrere alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di emigrazione.

Art. 3.

(Organi).

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'Alto Commissariato dispone di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali: 1) il Comitato centrale dell'emigrazione; 2) Un ufficio degli affari generali del personale; 3) una Direzione generale dei servizi all'interno; 4) una Direzione generale dei servizi all'estero.

Le attribuzioni delle Direzioni generali e la loro organizzazione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Sono istituiti, alle dipendenze dell'Alto Commissariato, posti di consigliere e di vice consigliere sociale e di addetto sociale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Le relative sedi saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito l'Alto Commissario.

Passano alle dipendenze dell'Alto Commissariato quali organi periferici, gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, i Centri di emigrazione, nonché i posti di sosta e di confine.

L'Alto Commissariato si avvale altresì, all'interno, della collaborazione da parte degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonché dei collocatori comunali, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; all'estero, degli Uffici diplomatici e consolari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

L'Alto Commissariato ha pure facoltà di avvalersi di personale comandato di altre amministrazioni, previo concerto con le amministrazioni stesse.

La Direzione generale dell'emigrazione, presso il Ministero degli affari esteri ed il servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono soppressi.

I posti di Consigliere e di vice consigliere dell'emigrazione presso le rappresentanze diplomatico-consolari, sono soppressi.

Art. 4.

(Comitato centrale dell'emigrazione)

Il Comitato centrale dell'emigrazione è organo consultivo dell'Alto Commissariato. Il Comitato è composto:

1) dall'Alto Commissario che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministero stesso;

3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministero stesso;

4) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile designato dal Ministero stesso;

5) da due rappresentanti degli enti che svolgono attività inerente all'emigrazione, scelti dall'Alto Commissario;

6) da un rappresentante degli armatori-vettori;

7) da due rappresentanti degli enti che svolgono attività di assistenza inerente all'emigrazione, scelti dall'Alto Commissario;

8) da tre membri, scelti dall'Alto Commissario tra persone particolarmente esperte nel campo dell'emigrazione.

I membri del Comitato centrale di emigrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Alto Commissario.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono essere confermati. Coloro che vengono nominati durante il biennio per sopperire a vacanze, rimangono in carica sino alla fine del biennio stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Alto Commissariato.

Qualora il Comitato debba trattare questioni che richiedano competenze specifiche, l'Alto Commissario potrà chiamare a far parte del Comitato stesso, per singole sedute, i rappresentanti di altri Ministeri ed eventual-

mente altri esperti, in numero non superiore a due.

Il Comitato centrale dell'emigrazione formula proposte ed esprime pareri;

a) sui piani di emigrazione e sul loro finanziamento;

b) sui disegni di legge in materia di emigrazione;

c) sugli accordi internazionali relativi all'emigrazione;

d) su qualsiasi altro problema emigratorio, che gli venga sottoposto dall'Alto Commissario.

Per i piani indicati nella lettera a) del comma precedente, il parere è obbligatorio.

Alle sedute nelle quali si discute dei piani medesimi interviene come membro aggregato, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 5.

(*Consiglieri sociali*).

I consiglieri sociali attuano le direttive loro impartite dall'Alto Commissario ed hanno il compito di:

a) studiare il mercato di lavoro, la legislazione sociale, le possibilità di immigrazione e la relativa politica nei riguardi di altri paesi;

b) elaborare i dati per la conclusione di accordi interessanti l'emigrazione;

c) curare direttamente i rapporti con le autorità locali che presiedono all'emigrazione ed al lavoro;

d) accertare in base anche alla relazione degli addetti sociali, se gli accordi internazionali e le leggi interne ricevano normale applicazione nei confronti dei connazionali emigrati;

e) promuovere in collaborazione con gli addetti sociali, le richieste di mano d'opera italiana;

f) controllare e sostenere l'opera degli enti di cui all'articolo 2 lettera n);

g) curare le statistiche concernenti il movimento dell'emigrazione.

I consiglieri sociali corrispondono direttamente con l'Alto Commissariato e ne in-

formano, per conoscenza, il Capo della rappresentanza diplomatica.

I consiglieri sociali sono accreditati presso il Capo dello Stato in cui operano e godono del passaporto e dei privilegi diplomatici.

Art. 6.

(*Addetti sociali*).

Gli addetti sociali attuano le direttive loro impartite dall'Alto Commissario e dal consigliere sociale addetto alla rappresentanza diplomatica nella cui circoscrizione esplicano la loro attività ed hanno il compito di:

a) mantenere contatti con gli imprenditori presso i quali lavorano connazionali emigrati e con le autorità straniere del distretto consolare competenti in materia di lavoro e di previdenza sociale;

b) vigilare sull'applicazione ai connazionali emigrati della legislazione vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale;

c) assistere i connazionali emigrati in tutto quanto concerne i loro rapporti di lavoro ed i loro diritti economici e sociali;

d) sollecitare, appoggiare e coordinare l'attività degli enti che operano a favore degli emigranti;

e) curare le statistiche sull'emigrazione nell'ambito del distretto consolare.

Gli addetti sociali dipendono, ai soli effetti disciplinari, dal Capo del consolato dove esplicano la loro attività. Essi corrispondono direttamente con l'Alto Commissario e col consigliere sociale e ne informano, per conoscenza, il rappresentante consolare.

Gli addetti sociali fruiscono del passaporto diplomatico.

Art. 7.

(*Ispettorati per l'emigrazione*).

L'ispettore per l'emigrazione nei porti e negli aeroporti ha il compito di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione per tutto ciò che riguarda gli emigrati che devono imbarcarsi nel porto o aeroporto in cui ha sede l'Ispettorato.

In particolare egli:

a) partecipa alle Commissioni per le visite previste dal regolamento per le navi e per gli aeromobili, nazionali ed esteri, destinati al servizio dell'emigrazione;

b) accerta che da parte dei vettori venga effettuato il versamento delle somme dovute all'erario in applicazione delle norme sull'emigrazione;

c) cura i necessari rapporti con i commissari governativi per quanto concerne l'espletamento dei loro compiti;

d) stabilisce il compenso da corrispondersi al vettore per il trasporto degli emigranti e del loro bagaglio dalla stazione ferroviaria alla nave o all'aeromobile;

e) interviene, a richiesta, per la bonaria composizione delle controversie fra emigrante e vettore o altro prestatore di servizi connessi con l'espatrio;

f) provvede alla raccolta dei dati statistici sul movimento emigratorio.

Gli Ispettorati di frontiera, di cui al regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157 riassumono la denominazione di Ispettorati per l'emigrazione.

Art. 8.

(*Commissari governativi*).

I commissari governativi a bordo delle navi ed eventualmente degli aeromobili, sono designati di volta in volta dall'Alto Commissario per il lavoro all'estero e scelti fra le categorie previste dalle norme in vigore.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento dei servizi di bordo nei confronti degli emigranti ed assolvono agli altri compiti loro assegnati.

In caso di imbarco di almeno 500 emigranti, il commissario governativo può essere coadiuvato da un assistente designato dall'Alto Commissario fra il personale dipendente dall'Alto Commissariato, oppure tra persone particolarmente esperte in assistenza sociale.

Il trattamento economico del commissario governativo è a carico del vettore. Quello del suo assistente (pure a carico del vettore) è fissato nella misura di un terzo o della metà delle competenze assegnate al commissario,

secondo che l'incarico venga conferito a persona appartenente o estranea all'amministrazione.

Art. 9.

(*Centri di emigrazione*).

I centri di emigrazione provvedono ad accogliere gli emigranti; organizzare le soste e l'assistenza; verificare la regolarità della documentazione di espatrio; mantenere i contatti con le locali missioni tecniche estere; presenziare alle operazioni di accettazione da parte dei rappresentanti esteri ed alla firma dei contratti di arruolamento.

I centri provvedono altresì ad avviare gli espatriandi alla frontiera terrestre o all'imbarco e al rientro ai Comuni di origine degli aspiranti non compresi per qualsiasi motivo nelle liste degli espatriandi; ad assistere gli emigranti e le loro famiglie che rimpatriano in stato di bisogno, dal momento del rientro in territorio nazionale fino al Comune di origine.

Art. 10.

(*Compiti particolari*).

L'Alto Commissariato:

a) esercita la vigilanza e tutela sulla fondazione « Figli degli italiani all'estero »;

b) impartisce, d'intesa con il Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, le direttive generali sulla politica emigratoria da seguire nell'uso dei fondi messi a disposizione o dati in amministrazione all'Istituto stesso da parte del Ministero del tesoro;

c) si avvale, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'istituto agronomico d'oltre-mare.

Art. 11.

(*Ruoli organici*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme necessarie per l'istituzione dei ruoli del personale dell'Alto Commissariato per le carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in relazione alle effettive esigenze dei servizi previsti dalla presente legge e per un numero di posti corrispondenti alle unità di personale, appartenenti ai vari ruoli organici, che dovranno essere inquadrati nei ruoli nuovi ai sensi della presente legge.

Si applicano al personale del ruolo delle carriere direttive le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Tra i titoli da valutarsi nei pubblici concorsi per le carriere dell'Alto Commissariato, deve essere inserita anche l'attività svolta in organizzazioni sindacali o in enti che si occupano di emigrazione, sia all'interno che all'estero.

Con il provvedimento delegato di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti gli altri requisiti per l'ammissione ai concorsi, la composizione delle Commissioni giudicatrici e le modalità ed i programmi di esami dei concorsi.

Art. 12.

(Soppressione ruoli e posti di ruolo).

Il ruolo per i servizi tecnici, di gruppo A, del Ministero degli affari esteri, è soppresso.

È del pari soppresso il ruolo aggiunto del personale per i servizi tecnici di gruppo A del Ministero degli affari esteri, proveniente dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui alla Tabella IV, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale appartenente ai detti ruoli è inquadrato nei ruoli organici da istituirsi ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, conservando la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

In dipendenza dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 11, il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, con decreto

del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati, le nuove tabelle organiche del personale del Ministero degli affari esteri che verranno ridotti di un numero di posti pari alle unità di personale che faranno passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato.

Con le stesse modalità previste dal comma precedente saranno fissate le nuove tabelle organiche dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 13.

(Passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato).

Il personale di ruolo e dei ruoli speciali transitori del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, alla data del 1° luglio 1956, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, o era adibito ai servizi centrali o periferici dell'emigrazione passati alla competenza dell'Alto Commissariato stesso, passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Il personale di ruolo di cui al comma precedente verrà inquadrato nei ruoli dell'Alto Commissariato, con la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

Le modalità del passaggio verranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale dei ruoli organici di cui al presente articolo e al precedente articolo 12, che abbia maturato l'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore, può essere inquadrato nel nuovo ruolo nel grado

immediatamente superiore a quello rivestito, ad eccezione delle qualifiche corrispondenti, per la carriera direttiva a quella di consigliere di prima classe, per la carriera di concetto a quella di segretario, per la carriera esecutiva a quella di archivista.

Nella prima attuazione della presente legge non più di cinque posti nel ruolo della carriera direttiva dell'Alto Commissariato possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo della carriera direttiva di altre amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purchè in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

Art. 14.

(Personale non di ruolo).

Tutto il personale non di ruolo comunque denominato, a contratto o salariato che, alla data del 1° luglio 1956, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa, con la stessa posizione giuridica, alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, si provvederà a determinare il numero degli impiegati locali all'estero da considerarsi in servizio di emigrazione e da trasferire alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Tale numero non potrà comunque essere inferiore a 400.

Art. 15.

(Consiglio di amministrazione).

Presso l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dall'Alto Commissario o, per sua delega, dall'Alto Commissa-

rio aggiunto, e composto dai Direttori generali.

Art. 16.

(Personale comandato).

Il personale di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni che, alla data del 1° luglio 1956, si trovava in posizione di comando presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa a disposizione dell'Alto Commissariato.

Il limite numerico del personale di altre amministrazioni che, in base all'articolo 3 della presente legge, potrà essere comandato presso l'Alto Commissariato, sarà fissato, distintamente per ciascuna carriera e grado, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 17.

(Indennità particolari).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le particolari indennità spettanti:

a) ai membri del Comitato centrale dell'emigrazione;

b) ai consiglieri, vice consiglieri ed addetti sociali in servizio all'estero, osservando all'uopo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 18.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi uffici centrali, e dei suoi organi periferici, sia all'interno che all'estero, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella rubrica « spese per la Presidenza del Consiglio dei ministri » mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati,

con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, al quale, a tali effetti, sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno altresì trasferite dagli stati di previsione suddetti, le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Presso l'Alto Commissariato è costituito, per i prescritti controlli, un ufficio del Ministero del tesoro.

Art. 19.

(Modifica del testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio, affinché siano raccolte in testo unico, aggiornate e coordinate con la presente legge, tutte le norme legislative in materia di emigrazione.

Art. 20.

(Disposizioni finali).

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'attuazione della presente legge.